

**Polizza n° 00052612300403**  
 Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI

Codice agenzia 000526 - Partizione 018

Codice fiscale: 97688070586

**Contraente** Parr. S. Maria Della Consolazione  
 Indirizzo: Via Aldo Della Rocca, 6 - 00128 - Roma (RM)

**Durata** 1 anno Inizio: 26/09/2017 Scadenza: 26/09/2018 Tacito rinnovo: SI

**Prima rata** Dalle ore 24.00 del 26/09/2017 alle ore 24.00 del 26/09/2018

**Rate successive** Scadenza: 26/09 di ciascun anno

**Rateazione** Annuale dal 26/09/2018

**Diocesi** ROMA E SEDI SUBURBICARIE

**Allegati** NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Furto	93,00	--	93,00	22,25	20,70	113,70
<b>Premio annuo euro</b>	93,00	--	93,00		20,70	<b>113,70</b>
Furto	93,00	--	93,00	22,25	20,70	113,70
<b>Premio alla firma euro</b>	93,00	--			20,70	<b>113,70</b>
<b>Rate successive euro</b>	93,00	--	93,00		20,70	<b>113,70</b>



**Ulteriori dichiarazioni**

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. POL FUR EE 6 - ED. 25/10/2015 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL FUR EE 2 - ED. 9840/2017
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 13/09/2017.

**Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.**

**Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.**

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.  
AGENTE O DIREZIONE

CONTRAENTE

AG. GENERALE  
526

**AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.**

**Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: Art.6 - Recesso in caso di sinistro; Art.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Art.9 - Foro competente; Art.13 c) e d) - Esclusione dei danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave; Art.16 - Obblighi in caso di sinistro; Art.17 - Esagerazione dolosa del danno; Art.18 - Procedura per la valutazione del danno; Art.19 - Mandato dei Periti; Art.22 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro; Art.24 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art.25 - Pagamento dell'indennizzo.**

CONTRAENTE

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL FUR EE 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. POL FUR EE 2 - ED. 9840/2017; modulo di proposta, ove previsto.**

**Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.**

CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data RM 21/09/17

AGENTE INCARICATO

[Firma]

## SCHEDA TECNICA N. 1

### SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052612300403

**Ubicazione del rischio** Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)  
**Descrizione attività** Chiese e luoghi di culto  
**Codice attività** settore 000395 - CIVILE VARI - RELIGIOSI  
 gruppo 000395 - CIVILE VARI - RELIGIOSI  
**Descrizione del rischio** Copertura furto parrocchia S. Maria della consolazione di roma.

#### FURTO BASE

<i>Partite</i>	<i>Forma di garanzia</i>	<i>Valore complessivo esistente in euro</i>	<i>Somma assicurata in euro</i>	<i>Tasso ‰</i>	<i>Premio annuo netto in euro</i>	
1	Contenuto	PRA	--	5.000,00	9,000	45,00
2	Valori e preziosi-	PRA	--	2.000,00	12,000	24,00
3	Guasti cagionati da ladri (FUR017)	PRA	--	2.000,00	12,000	24,00
<b>Premio annuo totale netto</b>				<b>euro</b>	<b>93,00</b>	

**Polizza Furto**  
**Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit**

**Parr. S. Maria Della Consolazione**


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
Polizza n° 000526.12.300403

Il presente allegato MOD. POL FUR EE 2 - ED. 9840/2017 è parte integrante della polizza 000526.12.300403

---

**AGENZIA DI ROMA SAN GIOVANNI - 000526**  
**BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S.**  
VIALE MANZONI , 39 - 00185 - ROMA (RM)  
Telefono 0670490344  
Fax 0670497866  
E-mail [ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT](mailto:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT)

---



Nel testo si intende per:

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Contraente**

La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula l'assicurazione e paga il premio.

**Chiesa**

Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico, compreso il campanile anche se non intercomunicante.

**Danno liquidabile**

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

**Diocesi**

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo.

**Durata**

Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.

**Franchigia**

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

**Indennizzo**

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

**IVASS (ex ISVAP)**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

**Oratorio**

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa.

**Parrocchia**

L'Ente Ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

**Parti**

Il Contraente dell'assicurazione e la Società.

**Polizza**

il documento che prova l'assicurazione;

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

**Scoperto**

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

**Società**

L'Impresa assicuratrice.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Operatività del contratto**

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società Cattolica di Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

**Il pagamento del premio deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme di Legge.**

### **Art. 3 - Durata**

La durata del presente contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata in polizza.

### **Art. 4 - Proroga del contratto**

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 6 - Aggravamento di rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art. 7 - Diminuzione di rischio**

Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

### **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

**Art. 9 - Altre assicurazioni**

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.** L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

**Art. 10 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni denuncia di sinistro, Cattolica ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.**

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Cattolica rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

**Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 12 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

### **Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Operatività del contratto
- art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) Durata
- art. 4) Proroga del contratto
- art. 5) Dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) Aggravamento di rischio
- art. 7) Diminuzione di rischio
- art. 8) Modifiche dell'assicurazione
- art. 9) Altre assicurazioni
- art. 10) Recesso in caso di sinistro
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Rinvio alle norme di Legge

### **Il Contraente/Assicurato**

-----

**Forma parte integrante della presente assicurazione l'allegato Furto e Rapina nel quale sono riportate le:**

- **Definizioni Specifiche per l'Assicurazione Furto e Rapina;**
- **Condizioni Specifiche che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina;**
- **Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina.**

**La presente Assicurazione è stata redatta in 3 esemplari nella data e nel luogo indicati nella polizza che rende operante le Definizioni Specifiche, le Condizioni Specifiche e le Condizioni Particolari del suddetto allegato.**

**Il Contraente/Assicurato**

-----

**Società Cattolica di Assicurazione**

-----

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

### **Acqua condotta**

Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, con esclusione delle rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.

### **Allagamenti**

Qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazioni, da alluvioni e da acqua condotta.

### **Apparecchiature elettroniche**

Personal computer, apparecchi audiovisivi ed apparecchiature elettroniche in genere; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati.

### **Archivi**

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti informatici di dati.

### **Contenuto**

Tutto quanto si trova sottotetto dei fabbricati assicurati e nell'area di pertinenza degli stessi, compresi orologi, campane con relativo castello, organi e i beni di terzi. Si intendono inclusi denaro, titoli di credito in genere, preziosi, collezioni, opere d'arte e oggetti di antiquariato (quadri, sculture o simili). Le cose facenti parte del Contenuto, purchè di proprietà dell'Assicurato, si intendono assicurate anche presso terzi in ubicazioni diverse da quella descritta in polizza, e comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Sono esclusi i mezzi di trasporto iscritti al PRA.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Eventi atmosferici**

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

### **Eventi sociopolitici**

Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

### **Fabbricati**

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'Assicurato compresi: infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici, elettrici e/o elettronici, di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione, compresi impianti per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie e recinzioni comunque costruite, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze. I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Ente assicurato.

Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici e statue facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, comprese opere d'arte quali, ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.

Se l'Assicurato occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Se l'Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

### **Furto**

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni

assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

#### **Guasti alle macchine**

Tutti i danni derivanti ai macchinari (ad esclusione delle apparecchiature elettroniche) da rotture e/o guasti accidentali meccanici, originati da cause interne o da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

#### **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

#### **Inondazioni, alluvioni**

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

#### **Lucchetto di sicurezza**

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

#### **Materiali incombustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

#### **Merci**

Le materie prime; i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria; i semilavorati e i prodotti finiti; le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi; i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; esclusi oggetti d'arte, preziosi, valori.

Il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente assicurato, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

#### **Mezzi di protezione e chiusura adeguati**

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- c) inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>.

#### **Opere ed oggetti d'arte**

- a) Gli oggetti aventi particolare valore artistico, di pertinenza sia del fabbricato sia del contenuto, di valore singolo superiore a euro 15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e acquasantiere.
- b) Le lastre aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 5.000,00.

#### **Partita**

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata.

#### **Porta antintrusione**

Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

#### **Preziosi**

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

#### **Rapina**

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto

alla media dei valori assicurati su Enti similari.

#### **Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

#### **Serratura di sicurezza**

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastre, se si tratta di serratura a lastre, oppure almeno 5 arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.

#### **Smottamento, franamento del terreno**

- 1) smottamento: scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- 2) franamento: distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce, anche non derivante da infiltrazione d'acqua.

#### **Supporti di dati**

Schede meccanografiche, nastri perforati, nastri magnetici, dischi magnetici, dischi ottici od altri tipi di supporti sui quali vengono memorizzati i dati.

#### **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come "sinistro singolo".

#### **Terrorismo**

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

#### **Valori**

Il denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto, biglietti della lotteria.

#### **Vetro anticrimine**

il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.

#### **Vetro antiproiettile**

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

#### **Vetro antivandalismo**

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Cattolica si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nelle ubicazioni indicate nella tabella in allegato, causati esclusivamente da Furto e/o Rapina così come definiti nelle "Definizioni Specifiche per l'Assicurazione Furto e Rapina" fatto salvo quanto riportato nell'art. 2) - "Esclusioni".

**Fermo quanto previsto dall'art. 7) - Obblighi in caso di sinistro, comma a) e successive precisazioni pertinenti, il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti delle somme assicurate e con gli eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti previsti nel presente allegato.**

### **Art. 2 - Esclusioni**

Sono esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
  - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
  - 3) eruzioni vulcaniche;
  - 4) bradisismo;
  - 5) incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, acqua condotta, allagamento, crollo totale o parziale di fabbricati per effetto del sovraccarico della neve, tromba d'aria, uragano, breccie provocate dalla grandine, eventi sociopolitici, terrorismo, terremoto, maremoto, inondazione, alluvione, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;
  - 6) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;
- purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni causati da frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- c) i danni verificatisi in occasione di:
- 1) guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche;
  - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
  - 3) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
  - 4) errori e/o omissioni di manovra o controllo;

- 5) sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
  - 6) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
  - 7) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
  - 8) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;
  - 9) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
  - 10) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
  - 11) errori di progettazione o calcolo;
  - 12) mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
  - 13) anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
  - 14) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;
- purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

#### Art. 3 - Beni esclusi

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) disegni, modelli, stampi e simili;
- b) archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor;
- c) dati e supporti di dati;
- d) fabbricati e macchinari, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di "leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- e) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- g) aeromobili e natanti;
- h) veicoli a motore iscritti al P.R.A.

#### Art. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", si precisa che:

- 1) L'operatività della presente polizza è **limitata esclusivamente alle garanzie "Furto" e "Rapina"** così come espresso nelle rispettive Definizioni Specifiche.
- 2) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto delle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza l'assicurazione è prestata a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ove per serrature e chiavi si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando ;**
  - b) **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
  - c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

Cattolica è obbligata ad indennizzare il 100% del danno, entro i limiti della somma assicurata, soltanto se al momento del sinistro erano operanti i **mezzi di protezione e chiusura adeguati** così come previsto dalla Definizione Specifica per l'assicurazione Furto e Rapina e se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Qualora i **mezzi di protezione e chiusura** non siano corrispondenti a quelli ritenuti **adeguati** dalla suddetta definizione o non siano operanti, Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% del danno liquidabile, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Il suddetto scoperto non opera per il furto del solo contenuto

della chiesa e dei locali con essa comunicanti, avvenuto durante l'orario di apertura della chiesa e in qualsiasi modo commesso.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

La garanzia è operante anche se l'autore del furto sia un collaboratore del Contraente o dell'Assicurato soltanto nei casi in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il collaboratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Il massimo indennizzo per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa è pari al limite indicato nella tabella Riepilogo dei fabbricati per il cui contenuto è operante la garanzia Furto e Rapina.

- **Relativamente a valori trasportati dal Legale Rappresentante dell'Ente assicurato e/o dai suoi delegati vengono compresi in garanzia:**

- furto in seguito a infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; ciò a parziale deroga all'art. 2) - "Esclusioni", comma b) delle Condizioni Specifiche che regolano l'assicurazione Furto e Rapina.
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

- **Relativamente ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi, sono compresi gli atti vandalici commessi dai ladri sulle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto;**

3) **Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e supporti di dati la Società, a parziale deroga dell'art. 3) - "Beni esclusi", lettere a), b) e c) delle Condizioni Specifiche che regolano l'assicurazione Furto e Rapina indennizza, nei limiti del 30% della somma assicurata per il contenuto, il solo costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento al valore affettivo o artistico o scientifico. Si intendono comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.**

#### **Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 6 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

#### **Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
- d) presentare, nei tre giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da Cattolica o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Cattolica, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 10 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo" ;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 9) - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 11 - Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo**

##### **A) Determinazione del valore delle cose assicurate.**

###### **I. Contenuto.**

**Il valore del contenuto si determina "allo stato d'uso" pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali.**

###### **II. Opere d'arte, preziosi**

**Il valore delle opere d'arte e dei preziosi è pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.**

##### **B) Determinazione dell'indennizzo.**

###### **I. Contenuto**

**In caso di sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese**

**di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.**

## **II. Opere d'arte, preziosi**

**In caso di sinistro si determina il valore delle cose assicurate, pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.**

### **Art. 12 - Assicurazione a "primo rischio assoluto"**

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 13) - "Limite di indennizzo".

### **Art. 13 - Limite di indennizzo**

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per ogni tipologia di garanzia, nei limiti delle somme assicurate e, comunque, nei limiti pattuiti tra le Parti al momento della sottoscrizione del contratto e indicati specificatamente in polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

### **Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", lettera d) 1).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

### **Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da Cattolica e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 16 - Denuncia circostanziata del sinistro**

A parziale modifica dell'art. 7) - "Obblighi in caso di sinistro", che sanciscono l'obbligo dell'Assicurato a presentare denuncia circostanziata del sinistro, si conviene che egli è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Resta tuttavia ferma la facoltà, da parte di Cattolica, di stabilire - avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato - la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato viene quindi esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato dei suddetti parametri sugli enti garantiti.

### **Art. 17 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose colpite da sinistro furto o rapina vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.

**Se, invece, Cattolica ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.**

### **Art. 18 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. **Cattolica ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### **Art 19 - Riduzione e reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro furto e/o rapina**

In caso di sinistro furto e/o rapina indennizzabile a termini di polizza le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti e automaticamente reintegrati nei valori originari, dalle ore 24 del giorno del sinistro, con l'obbligo da parte del Contraente di pagare il corrispettivo rateo di premio entro 15 giorni dalla data di emissione della relativa appendice emessa da Cattolica. In caso di mancato perfezionamento della suddetta appendice l'assicurazione "Furto e rapina" rimane operante per le somme risultanti dalla riduzione correlata all'importo pagato o pagabile a termini di polizza, fermo l'obbligo dell'Assicurato di restituire a Cattolica le porzioni di indennizzi eventualmente percepite nelle more del perfezionamento dell'appendice medesima, eccedenti le somme assicurate ridotte.

## NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

### I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
- **IVASS (ex ISVAP)** L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### **Informazioni generali:**

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it) - pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it).

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

#### **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:**

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

### III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### **A. Legge applicabile all'assicurazione**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

#### **B. Pagamento del premio**

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o



---

l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) sarà vietato il ricorso al denaro contante.

### C. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa  
Servizio Reclami di Gruppo  
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)  
Fax: 045/8372354  
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

#### NOTA BENE

**Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.**

**INFORMATIVA**  
**IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
**AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.**

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 4 lett. f) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (cd. Codice della *privacy*), il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e nella specie quindi la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR);
- ai sensi dell'art. 4 lett. i) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., per interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;
- l'informativa viene rilasciata tramite i Contraenti/Assicurati/Clienti (anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche), nel rispetto dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. anche agli eventuali interessati:
  - i cui dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
  - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

Tutto ciò premesso, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

**DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, email, indirizzo, recapito telefonico) amministrativi e professionali, commerciali e reddituali, eventuali dati giudiziari e sensibili (in specie dati sanitari e comunque idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle finalità assicurative), relativi all'interessato, raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o raccolti presso l'interessato stesso e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, ecc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative), conferiti dall'interessato in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali:

- **per finalità "assicurative" e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali dal Titolare**, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); per l'esercizio e la difesa dei diritti del Titolare, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte di essi, esclusivamente per le suddette finalità assicurative e per finalità derivanti da obblighi di legge.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

- **Se acconsentite, per finalità di marketing del Titolare, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) tesse a migliorare e/o a far conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di:
  - invio di materiale pubblicitario;
  - vendita diretta;
  - compimento di ricerche di mercato;
  - comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- **Se acconsentite, per finalità di profilazione proprie del Titolare**, così da poter predisporre ed inviare, **offerte e comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) anche avvalendosi di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di potervi inviare direttamente comunicazioni di marketing elaborate, tenendo conto delle Vostre esigenze.



- **Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (in allegato) che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi, ai fini di:
  - invio di materiale pubblicitario;
  - vendita diretta;
  - compimento di ricerche di mercato;
  - comunicazione commerciale.
 Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, tali società del Gruppo Cattolica Assicurazioni si potranno avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi ai fini di:
  - invio di materiale pubblicitario;
  - vendita diretta;
  - compimento di ricerche di mercato;
  - comunicazione commerciale.

I trattamenti per finalità di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing ecc., sono del tutto facoltativi. Si precisa che, ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 130 comma 5 del Codice, è possibile esercitare, per le finalità facoltative sopra citate, anche in parte, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, effettuato attraverso modalità tradizionali ed automatizzate di contatto. Al riguardo si rinvia al paragrafo "Diritti dell'interessato". Il mancato conferimento dei dati con riferimento a questi o il mancato consenso a detti trattamenti/comunicazioni comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, e per l'interessato, ad esempio, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.

#### MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali Incaricati o Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

#### COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designate Responsabili, e da parte di altre società che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione, di norma designate Responsabili. I dati possono essere comunicati per la corretta gestione dei rapporti instaurati/instaurandi ad altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, broker, intermediari, gerenti e rappresentanti di agenzie in economia, periti, medici fiduciari, centrali operative di assistenza, tecnici valutatori e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ad esempio ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, Ivass, Covip, Consap Agenzia delle Entrate e autorità di vigilanza e di controllo competenti; altresì a società di servizi postali, investigativi, di recupero dei crediti, di archiviazione documentale, di tutela legale (ad esempio ARAG), di revisione e altresì a società di ricerche di mercato e di informazione commerciale.

Alle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni ed ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicati, i dati possono essere comunicati a seguito del conferimento dei consensi facoltativi per le proprie finalità di marketing sopra descritte.

I dati personali e soprattutto quelli sensibili non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, nel rispetto degli artt. 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i..



**DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D.Lgs. n° 196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it). L'interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate. Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità di marketing, attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali (come la posta cartacea e la chiamate tramite operatore), salvo anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al trattamento (cfr art. 7 comma 4 del Codice). Inoltre si potrà esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it). Si precisa che quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

**TITOLARE**

Il Titolare è la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR). Per l'esercizio dei diritti ex artt. 7, 130 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it). Allo stesso potrà essere richiesto anche l'elenco dei Responsabili di trattamento del Titolare, delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni e dei Responsabili di trattamento di queste.

**TEMPI DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività sopra descritte e per adempiere ad obblighi contrattuali nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti, fatti salvi i termini prescrizione e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento per le finalità promozionali descritte.

**NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli relativi a finalità assicurative necessari agli adempimenti richiesti dalla legge o dai regolamenti di settore (ad esempio normativa antiriciclaggio, per il contrasto alla frode assicurativa e Banca dati Sinistri); per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si veda quanto precisato sopra per la facoltatività del conferimento dei dati e dei consensi per le finalità di marketing del Titolare, di comunicazione dei dati e di profilazione proprie del Titolare, di comunicazioni commerciali e di invio, effettuato dal Titolare, di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) e 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento (compreso il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE) dei suddetti dati (esclusi quelli sensibili relativi allo stato di salute) per le correnti finalità amministrative e di gestione dei rapporti instaurati/instaurandi non è richiesto in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento (normativa antiriciclaggio, di contrasto frode assicurativa, Banca dati Sinistri), per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto instaurando/in essere, ovvero nel caso di dati provenienti da albi, pubblici registri, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Altrettanto il consenso non è previsto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell'art. 27 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'Autorizzazione in vigore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, che specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n° 196/2003 il consenso al trattamento dei dati sensibili e sanitari è necessario ed è richiesto anche dall'Autorizzazione in vigore del Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di Titolari, qualunque sia la modalità all'uso utilizzata (ivi compreso anche il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE).

Ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. è richiesto altresì il consenso espresso per la comunicazione dei dati agli altri soggetti sopra indicati, per le finalità e modalità descritte. Altresì i consensi (tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del D.Lgs. n° 196/2003 e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati) sono richiesti per le previste finalità di marketing, di profilazione e di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

TITOLARE R.L.P.T.



**PRESTAZIONE DEL CONSENSO RIFERITA AL CONTRAENTE  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.**

Preso visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevoli, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

al trattamento sopra descritto dei dati personali anche sensibili **per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa**, ed alle relative modalità di svolgimento strettamente connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, degli stessi dati (anche sensibili) sempre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare solo nel caso di persone fisiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di marketing proprie del Titolare** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di profilazione proprie del Titolare**, cosicché possa predisporre ed inviare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, proprie comunicazioni di marketing personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tenendo conto delle nostre esigenze e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**, informati che il consenso è facoltativo;

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

**alla comunicazione dei dati personali alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni** (confronta elenco allegato) **per finalità di marketing proprie di questi** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

alla comunicazione dei dati personali a soggetti **appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia** per finalità di marketing proprie di questi, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellulare, tramite operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo.

**CONSENTE**                       **NON CONSENTE**  
(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

Dichiaro che i "flag" (spunte) apposti nei campi "consensi" soprastanti, nel caso in cui l'acquisizione dei consensi avvenga direttamente presso la sede dell'intermediario, corrispondono alla manifestazione della mia volontà, essendo stati inseriti a sistema dall'operatore incaricato per mio conto solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo e Data ROMA 13/09/2017

CONTRAENTE



**Elenco delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (aggiornato al 01/01/2017)**

<b>SOCIETA'</b>	<b>SEDE LEGALE</b>
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1





**Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI - 000526**  
**Polizza n° 00052612300403 a seguito di Proposta n° 15080738**

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO**

(art. 52 Regolamento n.5 lsvap del 16 ottobre 2006)

**RAMI DANNI NON AUTO**

Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l'intermediario assicurativo a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze del contraente/assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la "Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza" se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulti inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.

**1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE**

**Contraente:**

Cognome nome o ragione sociale: PARR. S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE

C.F./P.Iva: 97688070586 professione: \_\_\_\_\_

Sesso: \_\_\_\_\_ data di nascita: \_\_\_\_\_ comune di nascita: \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

luogo di residenza: ROMA prov RM Via Aldo Della Rocca, 6

**2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

Garanzia Furto

**3) ESIGENZE ASSICURATIVE**

Nel rammentare che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

**In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire\*?:**

1.  protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
2.  protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
3.  protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
4.  protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
5.  protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
6.  protezione all risk
7.  protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia  
Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
  - individuale
  - nucleo familiare
  - Cumulativa
8.  patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
9.  esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
10.  esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
11.  esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
12.  esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
13.  esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?:  si -  no.
- ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?:  si -  no.
- ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?:  si -  no.

\* è possibile dare più risposte



0310000052601200052612300403000000026092017C

1 / 2

MOD. ADEG 31 - ED. 27/04/2017

COPIA PER IL CONTRAENTE

**4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:**
  - un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
  - un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
  - poliennale con tacito rinnovo -  poliennale senza tacito rinnovo -  inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:**
  - annuale -  semestrale -  unico anticipato -  altro -

In considerazione delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n°5 del 16 ottobre 2006, il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente, valutata la tipologia di contratto proposta, i capitali assicurati ed i massimali pattuiti, il premio, le franchigie e gli scoperti che gli sono stati chiaramente rappresentati dall'Intermediario e che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, la presenza di altre garanzie già operanti per le persone e/o cose/animali e/o attività oggetto del questionario ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze e che il premio propostogli dall'intermediario è in linea con la propria disponibilità di spesa.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'Intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Inoltre, in relazione all'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), preso atto della relativa informativa fornita, Egli acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità precontrattuali e contrattuali, a fini esclusivamente assicurativi, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Luogo e data: ROMA , 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

**DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

IL CONTRAENTE

**DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA**

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

\* è possibile dare più risposte

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n° 7A)

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n° 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n° 5/2006 così come modificato dal Provvedimento ISVAP n° 2720 del 2 Luglio 2009 e dal Regolamento IVASS n° 8 del 3 marzo 2015 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano o trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato n° 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale Beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro, il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Allegato n° 7B)

Ai sensi della vigente normativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento che contiene notizie sull' Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna o trasmissione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

### PARTE I - punto 1 - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : FERRANTE;  
Nome: CLAUDIO;
- b. Qualifica: COLLABORATORE;  
Sezione e numero del registro di appartenenza: E E000073288;  
Data di iscrizione: 30/06/2007;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario principale: 0670490344;  
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:  
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT;

### PARTE I - punto 2 - Informazioni generali sull'Intermediario di Il livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- e. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: \_\_\_\_\_;
- f. Sezione E del registro di appartenenza \_\_\_\_\_; Data iscrizione: \_\_\_\_\_;

**PARTE I - punto 3 - Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:**

- g. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S. ;  
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000570148; data iscrizione 24/03/2017;  
h. Indirizzo della/e sede/i operativa/e presso la/e quale/i l'Intermediario svolge l'attività: VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;  
i. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0670490344;  
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):  
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT.

**Denominazione della/e Impresa/e di cui sono offerti i prodotti:**  
**Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**

**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. **Partecipazione rilevante dell'Intermediario iscritto nella sezione A del Registro nell'impresa di assicurazione:**  
 detiene  
 non detiene  
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- b. **Partecipazione rilevante dell'intermediario per il quale il soggetto che entra in contatto con il Cliente iscritto nella sezione E del Registro nell'impresa di assicurazione:**  
 detiene  
 non detiene  
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- c. **Partecipazione rilevante dell'Impresa di Assicurazione nell'Intermediario:**  
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa  
 detiene  
 non detiene  
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di (indicare la denominazione della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera) \_\_\_\_\_;
- d. **Criteri di valutazione del Contratto proposto:**  
 L'Intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando il n° 1 contratti (ove possibile) sul quale fonda le proprie valutazioni;  
 L'Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di (indicare la/e impresa/e assicurative con la/e quale/i è/sono stato/i concluso/i il/i contratto/i di esclusiva) \_\_\_\_\_;  
 L'Intermediario nel caso in cui, in assenza di un obbligo contrattuale, non sia tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di una o più imprese di assicurazione avvisa il Contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari per la proposta di prodotti analoghi.

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

- a.  I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.  
 E' stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.
- b. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n°16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del

Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.

